



Comune di Acquaviva delle Fonti

Città metropolitana di Bari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE N° 212 del 03/12/2024

OGGETTO: Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026. Aggiornamento n.2/2024 alla Sezione 3 - Organizzazione e capitale umano, sottosezione di programmazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2024/2026.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno tre, del mese di dicembre, alle ore 18:25 con prosecuzione, nella Residenza Municipale

LA GIUNTA COMUNALE

Previa convocazione si è riunita sotto la presidenza del SINDACO Avv. Marco Lenoci e nelle persone dei seguenti assessori Sigg.ri:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	Da remoto
LENOCI MARCO	SINDACO	Si		
SOLAZZO EUSTACHIO CLAUDIO	VICE SINDACO	Si		X
DE NAPOLI MARCELLO MARIA	ASSESSORE	Si		X
SPINELLI GIOVANNI GIUSEPPE	ASSESSORE		Si	
BARBIERI MARIAGRAZIA	ASSESSORE	Si		X
MORANO IMMACOLATA	ASSESSORE	Si		

Tot. 5 Tot. 1

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii.

Favorevole

Acquaviva delle Fonti, li 28/11/2024

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**
Elisa Capozzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii.

Favorevole

Note:

Acquaviva delle Fonti, li 22/11/2024

**Il Funzionario
Responsabile Servizio Finanziario
Giovanni Buquicchio**

E con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE Elisa Capozzi incaricato alla redazione del verbale

LA GIUNTA

Relaziona il Sindaco, Avv. Marco Lenoci.

Visto il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il cui art. 6, primo comma, stabilisce che *“Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n.190”*;

Considerato che il settimo comma del richiamato art. 6, stabilisce che *“In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”*;

Tenuto conto di quanto stabilito dal D.P.R. 24 giugno 2022 n.81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, il cui art.1, c.1, prevede, per i comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):

- 1) Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- 2) Piano delle azioni concrete, di cui all'art. 60 bis, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
- 3) Piano della performance, di cui all'art. 10, c. 1, lett. a) e c. 1-ter, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- 4) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a), legge 6 novembre 2012, n. 190;
- 5) Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all'art. 14, c. 1, legge 7 agosto 2015, n. 124;
- 6) Piano di azioni positive, di cui all'art. 48, c. 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;

Rilevato che:

- con delibera di C.C. n. 99 del 27/12/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;
- con delibera di C.C. n. 91 del 19/12/2023 è stato approvato il DUP 2024/2026;
- con delibera di G.C. n. 95 del 04/06/2024 è stato approvato il PEG 2024/2026;

Tenuto conto che il D.M. n.132/2022, stabilisce:

- all'art. 7, c. 1, del che "Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione";
- all'art. 8, comma 2, che "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci";

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 74 del 03/05/2024 con cui è stato approvato il PIAO 2024-2026;

Vista la deliberazione di G.C. n. 117 del 30/07/2024 con cui è stato approvato l'aggiornamento n.1/2024 della Sezione 3 - Organizzazione e capitale umano, sottosezione di programmazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2024/2026 contenuta nel PIAO 2024-2026;

Tenuto conto che il Piano triennale dei fabbisogni di personale è lo strumento attraverso cui l'Amministrazione assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il funzionamento dell'Ente.

Evidenziato che, in considerazione dell'avvenuta approvazione del Rendiconto 2022, ai sensi del DPCM del 17/03/2020, il Comune di Acquaviva delle Fonti si trova al di sotto del primo valore soglia, posto al 27% del rapporto spesa del personale/entrate correnti e che come disposto dal comma 2 dell'art. 4 del citato decreto "A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.";

Dato atto che, sulla base di questa classificazione, il comune di Acquaviva delle Fonti è inserito nella fascia degli enti virtuosi in quanto il rapporto di cui al punto precedente e ai dati del consuntivo 2022 (ultimo consuntivo approvato) si attesta al 21,95%, percentuale inferiore alla soglia minima prevista al 27%, per cui potrebbe aumentare la propria spesa del personale nella misura massima del 22% nel 2024 e 2025, a condizione che con questi aumenti non superi il parametro di virtuosità (il 27%), invece non vi sono specifici limiti dettati a partire dall'anno 2026;

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha effettuato un processo di analisi e valutazione in considerazione del percorso politico-amministrativo posto in essere, individuando alcuni elementi di criticità che se non affrontati potrebbero compromettere la realizzazione degli obiettivi discendenti dal programma di mandato;

Dato atto che con la Delibera di G.C. n. 193 del 19/11/2024 che qui si intende integralmente richiamata, si è provveduto ad effettuare una rimodulazione della macrostruttura apportando modifiche alla stessa, in ottica di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza, nonché dell'economicità dei diversi procedimenti oltre che di coordinamento e maggiore omogeneità di assegnazione dei servizi ai diversi settori;

Viste le variazioni apportate di seguito dettagliate:

- a. Accorpamento della dirigenza ad interim affidata al Segretario Generale riguardante le “Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale e Fondo salario accessorio” sotto la direzione del Settore Finanziario, con conseguente riunificazione del Servizio Personale in un'unica direzione;
- b. Separazione dell'attuale Settore Tecnico in due settori:
 - **Settore PNRR – OO.PP. Manutenzioni** che consenta al Comune di Acquaviva delle Fonti di fronteggiare più organicamente le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad esso assegnato, che diriga anche il servizio Opere Pubbliche ed il servizio di Manutenzione del patrimonio comunale al fine di scongiurare sia doppi interventi sugli stessi immobili e/o candidature a doppi finanziamenti per gli stessi immobili e sia l'assenza di interventi e/o candidature oltre che avere un coordinamento unico sugli interventi da effettuarsi sul patrimonio comunale;
 - **Settore Urbanistica e Territorio** a cui è affidata la gestione e le esigenze del Territorio, sia dal punto di vista urbanistico, stante il percorso già avviato di redazione del nuovo strumento urbanistico e che necessità di ulteriore impulso, che dei servizi da offrire ai cittadini/imprese;

Rilevato che le variazioni di cui al punto precedente, comportano la necessità di dotare il nuovo Settore PNRR – OO.PP. Manutenzioni di una figura Dirigenziale da assumersi ex art. 110 c. 1 del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato e integrato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41;

Ritenuto, pertanto, procedere all'aggiornamento della Sezione 3 - Organizzazione e capitale umano, sottosezione di programmazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2024/2026 contenuta nel PIAO 2024-2026, approvato con deliberazione di G.C. n. 74 del 03/05/2024, alla luce delle nuove necessità organizzative, delle esigenze assunzionali e delle variazioni apportate alla macrostruttura con delibera di G.C. n. 193 del 19/11/2024;

Considerato, inoltre, che all'interno della programmazione del piano triennale del fabbisogno di personale, per l'anno 2024 è stata prevista l'assunzione, tramite l'utilizzo di graduatorie rivenienti da pubblici concorsi espletati da altri Enti, di n. 1 Istruttore Direttivo Contabile, appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;

Dato atto che la procedura suddetta si è conclusa con l'assunzione di n. 1 unità, assegnata al Settore Servizi Finanziari;

Rilevato che il dipendente assunto con qualifica di Istruttore Direttivo Contabile, ha rassegnato le proprie dimissioni a far data dal 01/10/2024, rinunciando al diritto alla conservazione del posto di lavoro ex art. 25 c. 10 del vigente CCNL Funzioni Locali e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Considerato che, da un'analisi delle esigenze organizzative dell'Ente ed in particolare, delle necessità di fronteggiare le numerose incombenze lavorative e garantire, in termini di efficacia ed efficienza, una migliore ripartizione dei carichi di lavoro del Settore Servizi Finanziari, è stata rilevata la necessità di variare il profilo ricercato e provvedere, in sostituzione del dipendente dimissionario, al reclutamento di n. 1 unità con profilo di Istruttore Amministrativo/Contabile appartenente all'Area degli Istruttori, anziché n. 1

unità con profilo di Istruttore Direttivo Contabile appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;

Rilevato che tale sostituzione riveste carattere di urgenza e che pertanto, risulta necessario prevedere, all'interno della programmazione del piano triennale del fabbisogno di personale, la modifica sopra descritta, tenuto conto, altresì, della minor spesa che la variazione innanzi esplicitata comporta in materia di personale;

Dato atto, altresì, che all'interno della programmazione del piano triennale del fabbisogno di personale, per l'anno 2025 sono state previste le assunzioni di seguito indicate:

- n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, a tempo pieno e determinato;
- n. 1 Istruttore di Vigilanza appartenente all'Area degli Istruttori, a tempo pieno ed indeterminato;

Considerato che, alla luce delle mutate esigenze organizzative, non si procederà all'assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo mentre occorrerà anticipare all'anno 2024 l'assunzione di n. 1 Istruttore di Vigilanza;

Ritenuto, pertanto, provvedere alla modifica delle relative previsioni assunzionali, all'interno della programmazione del piano triennale del fabbisogno di personale, come innanzi indicato;

Atteso che:

- nell'ambito delle misure contemplate dall'art. 19 del decreto-legge n. 124/2023, e s.m.i., l'8 ottobre 2024 la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) ha pubblicato sul Portale del Reclutamento inPA il bando relativo all'indizione del "Concorso pubblico, su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale, Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud";
- nell'Allegato 1 del bando in parola, è riportato espressamente che a questo Ente è stata assegnata n. 1 unità di personale con il Profilo/Codice Concorso di **Specialista Ecologico Ambientale (Codice B.1.PUG)** e n. 1 unità di personale con il Profilo/Codice Concorso di **Specialista Tecnico (Codice B.6.PUG)**, per un totale complessivo di nn. 2 unità di personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, ai sensi del nuovo sistema di classificazione di cui all'art. 11 e segg. del CCNL 2019-2021 del personale del Comparto Funzioni Locali;

Considerato che:

- il personale di cui sopra, avuto riguardo alle indicazioni fornite dal Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà assegnato e dovrà essere contrattualizzato da questo Ente nel mese di aprile 2025;
- in relazione a quanto stabilito dall'art. 19, comma 8, del decreto-legge n. 124/2023, e s.m.i., gli oneri diretti e riflessi corrispondenti alle assegnazioni di personale in argomento saranno coperti, sino a tutto il 2029, con le risorse del Programma Nazionale Capacità per la Coesione Assistenza Tecnica 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione C (2023) 374 del 12 gennaio 2023 e modificato con decisione di esecuzione C (2024) 6561 final del 12 settembre 2024;

Rilevato che le assunzioni in parola:

- sono da effettuare in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, in relazione a quanto previsto espressamente dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 124/2023, e s.m.i.;
- risultano integralmente eterofinanziate e conseguentemente non debbono essere computate né agli effetti del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della Legge n. 296/2006, e s.m.i., né – con specifico riferimento al salario accessorio del personale che sarà assunto –

ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i., avuto riguardo ai principi codificati nelle deliberazioni della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie nn. 20/2017 e 23/2017, nonché nelle deliberazioni della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia nn. 111/2022 e 116/2022;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 204 del 28/11/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le variazioni al bilancio di previsione 2024-2026, con specifico riferimento alle annualità 2025 e 2026, riferite ai movimenti finanziari riguardanti le assunzioni in argomento;

Ritenuto di dover conseguentemente procedere ad approvare le variazioni al PIAO 2024-2026 – con specifico riferimento alla Sotto-sezione 3.3, concernente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2024-2026, necessarie per allineare le previsioni afferenti alle assunzioni da effettuare nell'anno 2025, riconducibili all'attuazione delle accennate disposizioni di cui all'art. 19 del decreto-legge n. 124/2023, e s.m.i., ai contenuti degli strumenti di programmazione economico-finanziaria avanti indicati;

Considerato che il Comune di Acquaviva delle Fonti, alla data del 31/12/2023 ha non meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, per cui nella redazione del PIAO 2024-2026 non è stato tenuto conto delle disposizioni di semplificazione di cui all'art. 6 del citato D.M. 132/2022;

Tenuto conto di quanto stabilito da:

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
- il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 7 agosto 2015 n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l'articolo 14, e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche e integrazioni;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione 17 gennaio 2023 n. 7, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022, nonché la delibera ANAC n. 605 del 19.12.2023 di aggiornamento del Piano 2022;
- la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, ed in particolare il capo II, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, ed in particolare l'articolo 48, e successive modifiche e integrazioni;
- la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione e del Ministro per le pari opportunità del 4 marzo 2011, recante “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017, n. 3, recante “Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;
- la direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019 del Ministro per la pubblica amministrazione recante “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche”;
- le Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;
- il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024, ed in particolare le misure di più diretto interesse per le amministrazioni territoriali;

Considerato che la proposta di aggiornamento al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 è stata predisposta nel rispetto del quadro normativo di riferimento di cui sopra e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento applicabili, tenuto conto di quanto stabilito per gli enti della dimensioni organizzativa analoghe a quelle del Comune di Acquaviva delle Fonti, ed avuta ragione degli elementi specifici che lo caratterizzano da un punto di vista organizzativo nonché della cura degli interessi e della promozione dello sviluppo della comunità dallo stesso amministrata;

Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c. 1, D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il parere favorevole rilasciato dall’Organo di revisione per quanto di competenza;

Considerato quanto disposto da:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- Con voti favorevoli ed unanimi,

DELIBERA

1. **Di approvare** l’aggiornamento n. 2/2024 della Sezione 3 - Organizzazione e capitale umano, sottosezione di programmazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2024/2026 contenuta nel PIAO 2024-2026, approvato con deliberazione di G.C. n. 74 del 03/05/2024 e aggiornato con deliberazione di G. C. n. 117 del 30/07/2024, come da allegato alla presente deliberazione sub lettera “A”, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. **Di variare**, altresì, il suddetto Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, con specifico riferimento alla Sotto-sezione 3.3 recante il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2024-2026, prevedendo per l’anno 2025, con decorrenza dal mese di aprile, le assunzioni a tempo pieno e indeterminato di seguito indicate:
 - n. 1 unità di personale con il Profilo di **Specialista Ecologico Ambientale**;
 - n. 1 unità di personale con il Profilo di **Specialista Tecnico**;
 per un totale complessivo di nn.2 unità di personale inquadrato nell’Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, ai sensi del nuovo sistema di classificazione di cui all’art. 11 e segg. del CCNL 2019-2021 del personale del Comparto Funzioni Locali.
3. **Di dare atto** che le assunzioni di cui sopra saranno effettuate sulla base delle assegnazioni che saranno nominativamente disposte dal Dipartimento per la Coesione Territoriale e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’esito del concorso pubblico - su base territoriale, per esami – indetto l’8 ottobre 2024 dalla Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche

Amministrazioni (RIPAM) per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale.

4. **Di dare atto e far rilevare** che gli oneri, diretti e riflessi, conseguenti alle assunzioni in parola saranno coperti, sino a tutto il 2029, con le risorse del Programma Nazionale Capacità per la Coesione Assistenza Tecnica 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023 e modificato con decisione di esecuzione C(2024) 6561 final del 12 settembre 2024, e a decorrere dal 2030 – in forza di quanto previsto dall’art. 19, comma 8, del decreto-legge n. 124/2023, e s.m.i. - mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (per i Comuni).
5. **Di dare mandato** al Responsabile del Settore Segreteria e Personale congiuntamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per quanto di competenza, di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all’allegato aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all’interno delle competenti sezioni di “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
6. **Di incaricare** il Responsabile del Settore Segreteria e Personale a provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 come approvato, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite ai sensi dell’art. 6, c.4, del citato D.L. n.80/2022.
7. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4. Tuel, dopo aver effettuato separata ed unanime votazione.

Letto, approvato e sottoscritto

SINDACO
Avv. Marco Lenoci

SEGRETARIO GENERALE
Elisa Capozzi

—

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, D.Lgs. 267/2000)

N°2469 d'ordine

- E' stata affissa all'Albo pretorio Comunale il giorno 04/12/2024 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124, D.Lgs. 267/2000);

Acquaviva delle Fonti, li 04/12/2024

IL MESSO COMUNALE

Acquasanta Santa

IL SEGRETARIO GENERALE

Capozzi Elisa

—

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione :

- È divenuta esecutiva il giorno **04/12/2024**
Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000);

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Acquaviva delle Fonti, li 04/12/2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Capozzi Elisa



COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

*PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA
SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIAO – PIANO
TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE:
TRIENNIO 2024 - 2026
AGGIORNAMENTO 02 2024*

L'Organo di Revisione nelle persone di:

Dott. Francesco Cafarchia - Presidente

Dott.ssa Lauretana Fasano – Componente

Dott. Raffaele Merola – Componente

Allegato b) Verbale n. 115 del 02/12/2024

Il Collegio dei revisori dei conti

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *“Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *“Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”*;
- l'art. 3 *“Semplificazione e flessibilità nel turn over”*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”*;
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”*;
- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

considerato che con l'articolo 6 del D.L. 80/2021, convertito in Legge 113/2021, gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) in sostituzione, tra l'altro, del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale; il fabbisogno di personale viene esplicitato in una apposita sezione del PIAO che può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”*;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);
- l'articolo 13, comma 8, CCNL 2019/2021 del 16.11.2022;

rilevato che con deliberazione di Giunta Comunale n 53 del 10/04/2024 si è proceduto alla verifica di assenza di eccedenze o soprannumero di personale;

rilevato che il piano delle azioni positive per le pari opportunità triennio 2024-2026 è contenuto nel PIAO;

preso atto che con deliberazione del 19/12/2023 n. 91, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024-2026;

preso atto che con deliberazione del 27/12/2023 n. 99, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

preso atto che con deliberazione del 04/06/2024 n. 95, la Giunta Comunale ha approvato il PEG per il triennio 2024-2026;

preso atto che con deliberazione del 08/10/2024 n. 72, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Consolidato 2023;

preso atto della deliberazione del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale Sociale di Grumo Appula n. 12 del 18/04/2024;

preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 19/11/2024 si è provveduto ad effettuare una rimodulazione della macrostruttura;

richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 03/05/2024 con cui è stato approvato il PIAO 2024-2026;

richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 30/07/2024 con cui è stato aggiornato il PIAO 2024-2026;

richiamati i propri pareri e le relative asseverazioni sulla sottosezione del PIAO relativo al fabbisogno del personale 2024-2026, rilasciati da questo Collegio con verbale 87/2024 del 30 aprile 2024 e con verbale 96/2024 del 30 luglio 2024;

richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 28/11/2024 avente ad oggetto "Art. 42, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Variazione urgente al bilancio di previsione finanziario 2024-2026" e al DUP 2024-026";

richiamato il proprio parere espresso sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 28/11/2024 avente ad oggetto: "RATIFICA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 ASSUNTA CON URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE CON PROPRIA DELIBERAZIONE N. 204 DEL 28.11.2024; AGGIORNAMENTO DUP 2024/2026";

atteso e ritenuto necessario che ai sensi dell'art. 175, comma 4 del TUEL le deliberazioni assunte con carattere di urgenza devono essere ratificate, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, qualora a tale data non sia scaduto il predetto termine e che Il successivo comma 5 dispone che in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dalla giunta, il consiglio è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata, o ratificata solo parzialmente.

preso atto che L'Ente è in regola con gli adempimenti BDAP;

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 219 del 19/11/2024 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 – Aggiornamento n. 02/2024 alla sezione 3 – Organizzazione e capitale umano, sottosezione di programmazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2024/2024" unitamente agli allegati;

preso atto che l'Ente:

- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;

- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

rilevato che:

- **è rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;
- **è rispettato** quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il *“divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*

preso atto

- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 (per gli enti non in regola con vincolo comma 557 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;

considerato che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

rilevato che:

- il Comune di Acquaviva delle Fonti si colloca nella fascia demografica con popolazione da 10.000 a 59.999 della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 20.105 al 1 gennaio 2023;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2023) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2021 – 2022 – 2023) al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione considerato (2023), come desumibile dalla tabella conservata agli atti di questo Collegio, si attesta al 21,55%, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 27%;

rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- il comune di Acquaviva delle Fonti è inserito nella fascia degli enti virtuosi, come precisato al punto precedente in quanto la percentuale si attesta al 21,55%, inferiore alla soglia minima prevista al 27%, per cui potrebbe aumentare la propria spesa del personale nella misura massima del 22% nel 2024 e 2025, a condizione che con questi aumenti non superi il parametro di virtuosità (il 27%), invece non vi sono specifici limiti dettati a partire dall'anno 2026.
- l'iscrizione in Bilancio di una spesa del personale che tenga conto del suddetto aumento determinerebbe, però, il raggiungimento di percentuali del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti tali da far rientrare il Comune di Acquaviva delle Fonti nella forchetta dei

valori soglia percentuali (27%-31%) collegati alle fasce demografiche ed impedendo di fatto l'utilizzo dell'intera capacità assunzionale.

- nel precedente parere era stato, considerato l'incremento massimo possibile rispetto al valore determinato con il Consuntivo 2022 (pari ad euro 2.828.074,49), tale da consentire il non superamento della soglia del 27% del rapporto più volte citato (spesa del personale/entrate correnti), incremento definibile in euro 650.756,62 per una spesa del personale massima iscrivibile in Bilancio pari ad euro 3.478.831,11.
- è stato, definito, anche l'incremento massimo possibile rispetto al valore determinato con il Consuntivo 2023 (pari ad euro 2.833.304,71), tale da consentire il non superamento della soglia del 27% del rapporto più volte citato (spesa del personale/entrate correnti), incremento definibile in euro 716.566,34 per una spesa del personale massima iscrivibile in Bilancio pari ad euro 3.549.871,05.
- tenuto conto quanto appena riportato, l'Ente ha dichiarato prevedibile, oltre che sostenibile nel tempo, iscrivere nel Bilancio 2024-2026 il seguente incremento di spesa:
 - anno 2024 euro 400.674,71
 - anno 2025 euro 489.607,15
 - anno 2026 euro 511.107,15
 determinando così una spesa complessiva rispettivamente di euro 3.262.372,92 con una percentuale del rapporto più volte citato che si attesta al 25,32% se rapportato con il rendiconto 2022 e del 24,81% se rapportato con il rendiconto 2023, per l'anno 2025 di euro 3.440.353,04 e di euro 3.403.143,21 per l'anno 2026, con una rispettiva percentuale che si attesta al 26,17% per il 2025 e al 25,88% per il 2026.

considerate le nuove necessità organizzative ed esigenze assunzionali, anche alla luce di esigenze avvenute successivamente all'approvazione e all'aggiornamento del PIAO e analiticamente riportate nel corpo della proposta di deliberazione n. 219 del 19/11/2024;

tenuto conto che le assunzioni previste nell'anno 2025 di due unità di personale nell'Area dei Funzionari e delle Elevata Qualificazione rientrano nelle misure contemplate nell'art. 19 del D.L. 124/2023 e pertanto:

- sono da effettuare in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, in relazione a quanto previsto espressamente dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 124/2023, e s.m.i.;
- risultano integralmente eterofinanziate, e conseguentemente non debbono essere computate né agli effetti del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, commi 557, 557-quater e 562 della Legge n. 296/2006, e s.m.i., né, con specifico riferimento al salario accessorio del personale che sarà assunto, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, e s.m.i., avuto riguardo ai principi codificati nelle deliberazioni della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie nn. 20/2017 e 23/2017, nonché nelle deliberazioni della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia nn. 111/2022 e 116/2022;

rilevato che con il presente atto,

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva inferiore alla spesa sostenuta nel 2009;
- sono previste progressioni verticali per complessive n. 1 progressione dalla ex cat. C alla ex cat. D, correlata alle assunzioni dall'esterno di analoghe categorie;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

richiamata l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio resa con verbale n. 115 2024 in data odierna;

Il Collegio per tutto quanto sopra rilevato, accertato, ed al verificarsi dell' indispensabile rispetto di quanto atteso e ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta:

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

che ai sensi dell'art. 175, comma 4 del TUEL le deliberazioni assunte con carattere di urgenza devono essere ratificate, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, qualora a tale data non sia scaduto il predetto termine e che Il successivo comma 5 dispone che in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dalla giunta, il consiglio è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata, o ratificata solo parzialmente;

accerta

che l'aggiornamento della sottosezione del PIAO inerente il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- il limite di cui all'articolo 13, comma 8, CCNL 2019/2021 del 16.11.2022;
- il limite di cui all'articolo art. 3 bis del D.L. n. 80/2021;

esprime

parere favorevole all'aggiornamento della sottosezione del PIAO relativo al fabbisogno del personale 2024-2026, di cui la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 219 del 19/11/2024 avente ad oggetto *"Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 – Aggiornamento n 02/2024 alla sezione 3 – Organizzazione e capitale umano, sottosezione di programmazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2024/2024"*.

Acquaviva delle Fonti 02 dicembre 2024

Il Collegio dei Revisori

Dott. Francesco Cafarchia – Presidente – firmato digitalmente

Dott.ssa Lauretana Fasano – Componente – firmato digitalmente

Dott. Raffaele Merola – Componente – firmato digitalmente



COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ASSEVERAZIONE EQUILIBRIO PLURIENNALE DI BILANCIO.

L'Organo di Revisione nelle persone di:

Dott. Francesco Cafarchia - Presidente

Dott.ssa Lauretana Fasano–Componente

Dott. Raffaele Merola – Componente.

Allegato c) Verbale n. 115 del 02/12/2024

L'Organo di Revisione

Richiamate le precedenti asseverazioni rilasciate con verbali n. 84/2024 del 30 aprile 2024 e n. 96/2024 del 30 luglio 2024;

visto il bilancio di previsione 2024/2026 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 99 del 27/12/2023;

viste le diverse variazioni al bilancio di previsione 2024/2026 assunte con deliberazioni del Consiglio Comunale sulle quali questo Collegio ha espresso proprio parere favorevole;

richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 28/11/2024 avente ad oggetto "Art. 42, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Variazione urgente al bilancio di previsione finanziario 2024-2026" e al DUP 2024-026";

richiamato il proprio parere espresso sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 28/11/2024 avente ad oggetto: "RATIFICA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 ASSUNTA CON URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE CON PROPRIA DELIBERAZIONE N. 204 DEL 28.11.2024; AGGIORNAMENTO DUP 2024/2026";

richiamato l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019 il quale prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e **fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione**, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...";

rilevato che in data 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) è stato approvato il D.P.C.M ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;

vista la sezione del PIAO relativo al fabbisogno del personale 2024-2026, inserito nella proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 219 del 19/11/2024 avente ad oggetto *Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 – Aggiornamento n. 02/2024 alla sezione 3 – Organizzazione e capitale umano, sottosezione di programmazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2024/2026*" unitamente agli allegati;

considerato che sulla base della normativa sopra richiamata per poter procedere alle assunzioni previste nella sezione del PIAO relativa al Piano di fabbisogno di personale è necessario che l'Organo di Revisione asseveri il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

richiamata la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, nella quale viene illustrato l'impatto economico-finanziario della spesa di personale conseguente alle assunzioni previste nel piano del fabbisogno 2024/2026 sugli equilibri di bilancio,

rilevato che dalle informazioni assunte alla data odierna, dalla documentazione esaminata e dalle verifiche svolte dall'Organo di Revisione emerge che il bilancio 2024/2026 conserva l'equilibrio pluriennale;

richiamato il parere favorevole all'aggiornamento della sezione del PIAO relativo al fabbisogno del personale 2024-2026 rilasciato con verbale n. 115 2024 in data odierna;

richiamato tutto quanto sopra esposto, per le finalità di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 convertito nella L.n.58/2019;

atteso e ritenuto necessario che ai sensi dell'art. 175, comma 4 del TUEL le deliberazioni assunte con carattere di urgenza devono essere ratificate, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, qualora a tale data non sia scaduto il predetto termine e che il successivo comma 5 dispone che in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dalla giunta, il consiglio è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata, o ratificata solo parzialmente.

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.219 del 19.11.2024 di aggiornamento del PIAO 2024/2026 – sotto-sezione 3;

Il Collegio per tutto quanto sopra visto, richiamato, rilevato, considerato ed al verificarsi dell'indispensabile rispetto di quanto atteso e ritenuto necessario, a seguito dell'istruttoria svolta

ASSEVERA

il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2024/2026 del Comune di Acquaviva delle Fonti a seguito dell'aggiornamento del PIAO – sotto sezione fabbisogno di personale 2024/2026 di cui alla proposta esaminata.

Acquaviva delle Fonti 02 dicembre 2024

Il Collegio dei Revisori

Dott. Francesco Cafarchia – Presidente – firmato digitalmente

Dott.ssa Lauretana Fasano – Componente – firmato digitalmente

Dott. Raffaele Merola – Componente – firmato digitalmente